Codice A1419A
D.D. 9 marzo 2020, n. 220
Iscrizione alla sezione ''socio assistenziale'' del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Ufficio decentrato di Torino - dell'associazione ''EX Allievi Sant'Anna 0DV''- C.F. 97843630019- con sede legale nel Comune di Torino

ATTO N. DD-A14 220 DEL 09/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Iscrizione alla sezione “socio assistenziale” del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Ufficio decentrato di Torino – dell’associazione “EX Allievi Sant’Anna 0DV”- C.F. 97843630019- con sede legale nel Comune di Torino

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato” e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l’art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;

- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell’art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell’esercizio delle funzioni a partire dal I° gennaio 2016;

Dato atto che l’Accordo adottato in applicazione dell’art.10, commi 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l’impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese

per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

Visto il D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all’art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *“fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti…” nei relativi registri..... e…” il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale …nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore."*

vista l'istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Ufficio decentrato di Torino, inoltrata dal Presidente e Legale Rappresentante dell’ associazione “Ex Allievi Sant’Anna ODV” con sede legale nel Comune di Torino ns. prot. 1078/A1419A del 15.1.2020;

vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione ns. prot. n.3655/A1419A del 5.2.2020;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione dell'Organizzazione in oggetto:

- atto costitutivo redatto in data 21.2.2019;
- statuto registrato all’Agenzia delle Entrate di Torino il 6.3.2019 con il n. 1328 sez. 3;
- istanza di iscrizione debitamente compilata;
- relazione delle attività dell’associazione;
- copia bilancio consuntivo e relativo verbale di approvazione;
- copia libro soci;
- copia registro volontari;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- autocertificazione scritture contabili;
- copia del documento di identità del legale rappresentante;
- Scheda iscrizione;
- Codice fiscale

Vista l’istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e Welfare aventi sede a Torino;

Considerato pertanto che l’Associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa (D.Lgsl. 117/17) per l’iscrizione alla sezione “socio assistenziale” del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Ufficio decentrato di Torino - e in particolare:
- finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale ai sensi art.21 D.Lgsl. 117/17;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell’art. 21 D.Lgsl. 117/17;
- prevalenza di attività di volontariato prestata in modo spontaneo, personale e gratuito ai sensi dell’artt. 17 e 33 D.Lgsl. 117/17;
- democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali ai sensi del punto 2) dell’Allegato alla DGR n. 38-2389 del 3 marzo 2001, del Titolo II Cap. n. II C.C. e dell’art. 34 D.Lgsl. 117/17;

- relazione di attività coerente con le finalità descritte nello Statuto;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione ad altri Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art.9 D.Lgsl. 117/17;
- presenza di una o più attività di interesse generale prevista dall'art. 5 del D.Lgsl. 117/17

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanità e Welfare e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

Tutto ciò premesso,

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs 117/2017

determina

- di iscrivere alla sezione "socio assistenziale" del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Ufficio decentrato di Torino, in conformità ai requisiti previsti dall'art. 3 della

L.R.38/94, nonché dal punto 2 dell'Allegato alla D.G.R. n.38/2389 del 5 marzo 2001 e dal D.Lgsl. 117/17, la seguente Associazione cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

Numero di iscrizione	*Denominazione dell'organizzazione iscritta*	*Sede legale e codice fiscale*
214/TO	"EX ALLIEVI SANT'ANNA ODV"	*Comune: TORINO Codice fiscale: 97843630019*

L'iscrizione s'intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

L'iscrizione a tale Registro legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibili alle finalità di cui al D. Lgsl. 117/17 e s.m.i.

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Fto Antonella Caprioglio